Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Archivio di Stato di Biella – completamento dei depositi interrati

Procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto misto di lavori e servizi

Verbale del 08/06/2017

Addì 08 giugno 2017, la commissione di gara per l'apertura delle buste amministrative nominata con nota prot. 2515 del 15 maggio 2017,

Alberto LANZETTI (presidente)

Giuseppina TINELLI (componente)

Barbara Debora VIOLA (componente verbalizzante),

a scioglimento della riserva assunta nel corso della precedente seduta pubblica del 29 maggio 2017, propone alla stazione appaltante l'integrazione delle carenze riscontrate nella documentazione amministrativa dell'offerente RTI CONSORZIO STABILE ENERGOS (Mandataria) - TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.r.l., per i seguenti motivi.

La prevalente giurisprudenza amministrativa esaminata sino ad oggi ritiene, in sintesi, che la carenza e le irregolarità della cauzione provvisoria non giustifichino l'esclusione della partecipante dalla gara, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione, ma impongano alla stazione appaltante di promuovere la regolarizzazione, anche attraverso la produzione di un nuova cauzione (in questo senso, TAR Lazio, sez. III *ter*, n. 8143/2015 e la giurisprudenza ivi citata, tra cui Cons. Stato, sez. IV, n. 147/2015 e Cons. Stato sez. V, n. 3431/2014). Inoltre, ancora la sentenza di merito citata rileva che "l'art. 75 d. lgs. n. 163/2006 non prevede l'esclusione per la mancanza ed i vizi della cauzione provvisoria a differenza di quanto stabilito dal comma 8 della medesima disposizione per la carenza dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto. L'opzione ermeneutica in esame risulta, per altro, coerente con il principio del *favor partecipationis* posto dalla recente evoluzione normativa [...] a fondamento dell'ampliamento del perimetro applicativo del soccorso istruttorio".

Le sole tre pronunce riferite al nuovo codice dei contratti pubblici adottato con d. lgs. n. 50/2016, sono tra loro contrastanti: TAR Lazio, sez. I *ter*, n. 878 del 18/01/2017, seguito da TAR Sardegna, n. 275 del 21/04/2017 ritengono non sia possibile attivare il soccorso istruttorio in un caso analogo a quello di interesse. Di opposto avviso, invece, la sentenza, più recente, ancora del TAR Lazio (sez. III, n. 5999 del 19/05/2017) che conferma l'orientamento già richiamato che ritiene attivabile il soccorso istruttorio in caso di "carenza" e di "irregolarità" della cauzione provvisoria.

Da tutto quanto sopra, stante l'incertezza della situazione, appare conforme al principio di massima partecipazione alle gare di appalto, la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, concedendo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni. Ciò anche perché, sebbene la giurisprudenza a supporto di tale proposta sia riferita all'art. 46, I c., del previgente codice, quest'ultimo si ritiene essere meno restrittivo in punto cause di esclusione rispetto all'attuale art. 83, VIII c., d. lgs. n. 50/2016.

Nel caso di specie, trattandosi di mancanza, incompletezza e comunque di irregolarità essenziale, si propone il pagamento della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00) dal disciplinare di gara.

Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Alberto LANZETTI _____

Giuseppina TINELLI _____

Barbara Debora VIOLA _____

Visto, si approva

Il Segretario regionale per il Piemonte

Ing. Gennaro MICCIO